


Il Segretario
Il Direttore Generale
Antonio Sutti



IL PRESIDENTE
Giuseppe Savini



ARAP
SCIENZA, INNOVAZIONE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Verbale n. 3 della riunione del C.d.A. del 03 FEB. 2020

OGGETTO:

“Regolamento per l’assegnazione di immobili infrastrutturati e l’insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell’ARAP” approvato con deliberazione del C.d.A. n.359 del 22/12/2017 - approvazione modifica dell’art.19 (rateizzazione del contributo di urbanizzazione e delle spese generali) di detto regolamento.

Giuseppe Savini – Presidente



A

Maria Assunta Iommi – Membro C.d.A.



A

Gianni Cordisco – Membro C.d.A.



P

Assiste il Revisore Legale:

Francesca Specchio



A

Funge da Segretario: il Direttore Generale *Antonio Sutti*

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;
VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'ARAP - Azienda Regionale per le Attività Produttive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.27 del 26/09/2019, con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'ARAP;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA interamente la deliberazione del C.d.A. dell'ARAP n.359 del 22/12/2017, avente oggetto: *adozione del "regolamento per l'assegnazione di immobili infrastrutturati e l'insediamento di attività produttive nelle aree industriali dell'ARAP"*;

DATO ATTO che, con la sopra richiamata deliberazione n.359 del 22/12/2017, il C.d.A. dell'ARAP, in particolare, ha approvato detto regolamento, allegato alla deliberazione medesima, insieme allo schema di convenzione tipo per l'assegnazione;

SENTITI il Direttore Generale dell'ARAP ed il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Territorio (competente in materia), in merito alle criticità applicative dell'articolo 19 (avente oggetto *"rateizzazione del contributo per oneri di urbanizzazione e delle spese generali"*) di detto regolamento, rappresentate sostanzialmente ed in particolare dalla sola e (molto) limitata possibilità della polizza fideiussoria bancaria, per le imprese interessate;

DATO ATTO che, ad oggi, il suddetto articolo 19 prevede il testo di seguito riportato:

L'ARAP può concedere che la corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione (di regola dovuta al rilascio del Nulla Osta dell'Ente per il rilascio del Permesso di Costruire) avvenga, in deroga, in forma rateale e come di seguito riportato:

- *corresponsione della prima rata, pari ad un terzo del contributo (comprensivo di i.v.a.), prima del rilascio del Nulla Osta;*
- *corresponsione della seconda rata, pari ad un terzo del contributo (comprensivo di i.v.a., nonché di interesse legale dal suddetto rilascio), entro un anno dal rilascio del Nulla Osta;*
- *corresponsione della terza ed ultima rata, pari ad un terzo del contributo (comprensivo di i.v.a., nonché di interesse legale dal suddetto rilascio), entro due anni dal rilascio del Nulla Osta e comunque entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori edili relativi al Nulla Osta;*
- *deposito, presso l'ARAP e prima del rilascio del Nulla Osta, di apposita polizza fideiussoria bancaria (a beneficio dell'ARAP medesima ed a garanzia dell'importo pari alla seconda più terza/ultima rata, più interesse legale dal suddetto rilascio; con durata pari ad almeno due anni e mezzo; espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° Codice Civile, nonché operatività della garanzia medesima entro 30 giorni dalla richiesta e pari all'importo da corrispondere, o equivalente).*

L'ARAP parimenti può concedere che la corresponsione delle spese generali (di regola dovuta alla sottoscrizione della convenzione d'assegnazione) avvenga, in deroga, in forma rateale e con modalità analoghe a quelle sopra riportate (corresponsione della prima rata, pari ad un terzo, prima della sottoscrizione della convenzione; deposito, presso l'ARAP e prima di detta sottoscrizione, di apposita polizza fideiussoria bancaria; ecc.).

DATO ATTO che il testo del suddetto articolo 19, da oggi, può essere opportunamente modificato come di seguito riportato nel presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza (come riportato di seguito nel presente provvedimento), per le ragioni sopra richiamate;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dell'Arapp, per quanto di competenza;

DELIBERA

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta (in particolare per quanto riguarda le motivazioni di questa stessa deliberazione);
2. **di approvare**, la modifica dell'articolo 19 del regolamento in oggetto, con vigenza da oggi e secondo il testo complessivo di detto articolo di seguito riportato :
L'ARAP può valutare di concedere che la corresponsione del contributo per gli oneri di urbanizzazione (di regola dovuta al rilascio del Nulla Osta dell'Ente per il rilascio del Permesso di Costruire) avvenga, in deroga, in forma rateale e come di seguito riportato:
 - *corresponsione della prima rata, pari ad un sesto del contributo (comprensivo di i.v.a.), prima del rilascio del Nulla Osta;*
 - *corresponsione della seconda, terza e quarta rata, pari ciascuna ad un sesto del contributo (comprensivo di i.v.a., nonché di interesse legale dal suddetto rilascio), ognuna entro sei mesi dalla scadenza-corresponsione della rata precedente;*
 - *corresponsione della quinta ed ultima rata, pari ad un terzo del contributo (comprensivo di i.v.a., nonché di interesse legale dal suddetto rilascio), entro due anni dal rilascio del Nulla Osta e comunque entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori edili relativi al Nulla Osta;*
 - *deposito, presso l'ARAP e prima del rilascio del Nulla Osta, di apposita polizza fideiussoria bancaria (a beneficio dell'ARAP medesima ed a garanzia dell'importo pari alla seconda, terza, quarta più quinta/ultima rata, più interesse legale dal suddetto rilascio; con durata pari ad almeno due anni e mezzo; espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° Codice Civile, nonché operatività della garanzia medesima entro 30 giorni dalla richiesta e pari all'importo da corrispondere, o equivalente).**L'ARAP parimenti può concedere che la corresponsione delle spese generali (di regola dovuta alla sottoscrizione della convenzione d'assegnazione) avvenga, in deroga, in forma rateale e con modalità analoghe a quelle sopra riportate (corresponsione della prima rata, pari ad un sesto, prima della sottoscrizione della convenzione; deposito, presso l'ARAP e prima di detta sottoscrizione, di apposita polizza fideiussoria bancaria; altre analoghe suddette modalità).*
Oltre ad apposita polizza fideiussoria bancaria, l'ARAP può accettare anche apposita polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione italiana abilitata dall'IVASS (al ramo assicurativo 15, ossia al ramo cauzione) ed iscritta all'albo delle imprese italiane (consultabile nel sito internet - sistema informativo anagrafico dell'IVASS).
3. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento agli Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
5. **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
6. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione in "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale www.arapabruzzo.it.